

STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Art.1

Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile un'associazione denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica Junior Rimini Baseball Softball**" di seguito nominata "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Rimini, via Monaco n° 2.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.2

Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione è apolitica e opera senza scopo di lucro.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e degli atleti tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica delle discipline sportive del Baseball e del Softball.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Baseball Softball e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FIBS stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le Norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e tecnici tesserati al fine di nominare il loro relativo rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3

Attività istituzionali e strumentali accessorie

1. A tale scopo l'Associazione potrà, in via esemplificativa, svolgere le seguenti attività:
 - Promuovere la massima diffusione della pratica del Baseball e Softball in ogni fascia di età, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal CONI e dalla FIBS;
 - Attuare i principi fondamentali del CONI per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti;
 - Gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive dilettantistiche, promuovere le stesse discipline presso plessi scolastici di ogni ordine e grado e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

- Aderire ad Enti, Organizzazioni, Unioni, Federazioni Nazionali ed Internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi.
2. L'Associazione potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile, atte e funzionali per il raggiungimento ed il perseguimento dello scopo associativo.

TITOLO III ASSOCIATI

Art. 4

Rapporto associativo

1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, unicamente persone fisiche, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e/o partecipare attivamente alla vita dell'Associazione ed al raggiungimento delle finalità della stessa, che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e sottoposto al vaglio del Consiglio Direttivo per la sua accettazione.
3. Vengono istituite le seguenti categorie di soci:
 - **Fondatori**
 - **Ordinari**
 - **Giovanili**
4. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in ogni materia oggetto di delibera, compresa l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tale diritto verrà acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. Ogni socio ha diritto ad un voto; è ammesso il voto per delega ad altro socio: ogni socio non può ricevere più di una delega.
6. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale ed hanno diritto di utilizzare tutte le strutture disponibili dell'Associazione ed a partecipare e beneficiare di tutti i servizi, attività, prestazioni dell'Associazione.
7. Tutti gli atleti diventano soci dell'Associazione. Al passaggio alla maggiore età i soci giovanili transitano negli ordinari ed assumono il diritto di voto.

Art. 5

Acquisizione e perdita della qualifica di associato

1. Per essere ammessi come soci, è necessario presentare domanda scritta, al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
 - Indicare le proprie generalità
 - Dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. All'atto dell'accettazione della domanda di adesione, verrà rilasciato al socio la tessera dell'Associazione.
3. Per i soci atleti, verrà inoltrata alla FIBS richiesta di tesseramento che automaticamente fornirà la copertura assicurativa per l'attività agonistica.
4. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che questi avranno versato la quota associativa fissata da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda

rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6. Tutti i Soci, purchè in regola con il versamento delle quote sociali, sono elettori ed eleggibili.
7. La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso.
8. Con decisione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi:
 - Per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - Quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
 - Quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
 - Quando si rendano morosi delle quote associative.
9. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
10. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento di espulsione; sul ricorso deciderà con delibera inappellabile l'Assemblea dei soci, nella prima riunione ordinaria, a voto di maggioranza relativa.
11. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nella prima riunione del Consiglio Direttivo.
12. Lo scioglimento del vincolo associativo ha effetto immediato, ma non esenta il socio dal pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE

Art. 6

Risorse economiche e fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - Quote associative annuali
 - Contributi straordinari richiesti ai propri soci in relazione a particolari iniziative
 - Erogazioni liberali in denaro volontarie da parte dei soci
 - Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
 - Contributi e sovvenzioni erogati sia da Enti pubblici che privati, sia da privati cittadini
 - Donazioni, lasciti, elargizioni concesse senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto
 - Entrate derivanti da convenzioni
 - Qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione
2. Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso.
3. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
4. Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
5. I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo con un criterio di massima trasparenza. Le operazioni sono effettuate dal Presidente e/o da un suo delegato.

Art. 7

Gestione economico-finanziaria

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario, corredato da una relazione illustrativa e accompagnatoria, da sottoporre all'Assemblea dei Soci, per la sua approvazione entro il limite massimo del mese di aprile dell'anno successivo al termine dell'esercizio sociale.
3. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati interamente alla realizzazione di attività istituzionali. E' pertanto fatto espresso divieto di distribuzione, anche indiretta o differita, degli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
4. Le eventuali perdite maturate, che non trovano copertura nelle riserve patrimoniali a disposizione dell'Associazione sono a carico di tutti i soci e quanto necessario alla loro copertura dovrà essere versato, secondo i criteri, i termini e le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei Soci**
- **il Consiglio Direttivo**
- **il Presidente**

Art. 9

Composizione e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tanti membri quanti sono i soci aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea può essere riunita in seduta ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente, previa determinazione del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, ed adempie ai seguenti compiti:
 - Discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio sociale dell'anno precedente
 - Eleggere all'occorrenza i membri del Consiglio Direttivo
 - Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza
 - Approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo
 - Deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
 - Deliberare sui ricorsi presentati dagli associati avverso le decisioni di espulsione
4. L'Assemblea straordinaria viene indetta quando si renda necessario deliberare sulle seguenti materie:
 - Scioglimento dell'Associazione
 - Proposte di modifica dello statuto sociale

Art. 10

Attività dell'Assemblea

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate dal Presidente con avviso scritto affisso presso la sede legale e presso le strutture dove viene svolta l'attività sociale, nonché a mezzo di comunicati

stampa, e-mail, sms o altri mezzi di comunicazioni (sito internet sociale, pagine di social network, ecc.), almeno quindici giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione da tenersi a distanza di almeno **24** ore dalla prima.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o in caso di assenza di entrambi da persona nominata dall'Assemblea.
6. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica, o in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.
7. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito ad una seconda votazione.
8. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito ad una seconda votazione. E' fatto salvo il caso di voto sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
9. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
10. L'elezione degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo e sulla sovranità dell'Assemblea dei soci.
11. L'Assemblea vota per alzata di mano oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti.
12. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere iscritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'assemblea e dal verbalizzante.

Art. 11

Composizione e attività del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un **numero** minimo di **3** ad un massimo di **15** membri scelti fra i soci.
2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica **4 (quattro)** anni e sono rieleggibili. Le cariche saranno sottoposte a verifica annuale all'atto dell'affiliazione della Società alla FIBS.
3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario. Tali cariche non possono essere ricoperte contemporaneamente in più di un'Associazione avente il medesimo scopo sociale, o affiliata alla medesima Federazione sportiva.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta con avviso scritto affisso presso la sede legale e presso le strutture dove viene svolta l'attività sociale, nonché a mezzo di comunicati stampa, e-mail, sms o altri mezzi di comunicazioni (sito internet sociale, pagine di social network, ecc.), almeno sette giorni prima della data fissata.
5. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità il voto del Presidente viene considerato doppio.
7. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
8. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 5 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli

nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, verrà convocata l'Assemblea ed eletto uno dei soci che presenterà regolare candidatura.

9. L'Assemblea ha facoltà di nominare per acclamazione uno o più Presidenti Onorari, scelti tra le persone, anche non aderenti all'Associazione, che per le loro qualità professionali, culturali e umane possano conferire prestigio all'associazione o ne hanno perseguito i fini.
10. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo entro trenta giorni.
11. I consiglieri che abbiano un interesse personale diretto e/o indiretto all'oggetto di una delibera, in conflitto, anche potenziale, con l'interesse dell'Associazione, hanno l'obbligo di dichiararlo ed astenersi dal voto.

Art. 12

Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
 - Stabilire strategie ed indirizzi dell'Associazione ed approvare il programma annuale di attività
 - Redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo
 - Predisporre gli eventuali regolamenti interni
 - Redigere tutti gli atti e stipulare i contratti inerenti all'attività sociale
 - Decidere gli incarichi ai collaboratori con prestazioni continuative
 - Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci
 - Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione
 - Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, che non siano di esclusiva spettanza dell'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale
 - Fissare le quote di ammissione ai corsi annuali e gli eventuali contributi straordinari richiesti ai soci
 - Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Organismi privati con finalità affini, designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri del Consiglio stesso
 - Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse

Art. 13

Presidente e Vice-Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, qualora quest'ultimo acconsenta.
4. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione, dietro approvazione del Consiglio Direttivo.
5. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14
Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente nel dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, nel redigere i verbali delle riunioni, nell'attendere alla corrispondenza e, qualora delegato come tesoriere, a curare l'amministrazione dell'Associazione. Inoltre sarà il tenutario delle documentazioni societarie e di quelle relative agli obblighi richiesti dalla Federazione a cui l'Associazione sarà affiliata.
3. In caso di dimissioni o impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a nominare al suo interno un nuovo Segretario.

TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 15

Scioglimento e devoluzione dei beni dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, in qualunque tempo e per qualsiasi ragione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore, fissandone i poteri previa osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia.
2. All'atto dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, al netto delle eventuali passività, verrà devoluto ad altre associazioni con analoghe finalità sportive e comunque a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Libri sociali e pubblicità degli atti

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, associati) deve essere assicurata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

Art. 17

Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione, questo sarà composto da tre arbitri di cui uno da nominarsi da ciascuno delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo tra i due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Rimini.
3. Il Collegio giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Art. 18

Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuno al fine di migliorare e raggiungere gli scopi sociali.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione sportiva a cui l'Associazione sarà affiliata, ed in subordine al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.